

REGIONE TOSCANA



**Atto di Convenzione  
tra la Regione Toscana**

**E  
(Soggetto gestore del programma antiviolenza)**

L'anno , addì

TRA

la Regione Toscana con sede legale in Firenze, Piazza del Duomo 10, 50127 (codice fiscale 01836030488) rappresentata dalla Dott.ssa Daniela Volpi Dirigente responsabile del Settore Tutela dei consumatori e utenti- Politiche di genere-promozione della cultura di pace espressamente autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione

e

la SDS \_\_\_\_\_/il Comune o l'Unione dei Comuni dell'ambito territoriale zonale \_\_\_\_\_/la Provincia/Città metropolitana \_\_\_\_\_  
gestore del programma antiviolenza approvato con decreto dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rappresenta da

\_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

in data 28 ottobre 2024 la Regione Toscana ha approvato la Delibera di Giunta n. 1232/2024 recante: "Individuazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui al DPCM 16/11/2023 recante "Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – Annualità 2023";

la suindicata Delibera prevede uno stanziamento di € 1.411.349,00, da assegnare a seguito emanazione di apposito avviso pubblico rivolto agli Ambiti territoriali dove hanno sede i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti nel territorio, in co-progettazione con gli stessi, per la presentazione di programmi antiviolenza;

le risorse suindicate sono finalizzate: a realizzare percorsi di autonomia delle donne attraverso il sostegno abitativo (contributi affitto, seconde accoglienze/case di semi-autonomia, interventi di

sostegno economico e sociale); alla pronta emergenza (di norma h72), ad azioni di sensibilizzazione e comunicazione, formazione congiunta. Le tipologie di intervento di accoglienza, sostegno economico ed abitativo devono essere rivolte a donne vittime di violenza e i loro figli/e minori, che abbiano intrapreso un percorso condiviso con i centri antiviolenza e/o i servizi territoriali di fuoriuscita dalla violenza. L'adesione ad un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza è quindi elemento imprescindibile per la finanziabilità dell'intervento, tranne che non si tratti di donne accolte in pronta emergenza per le sole prime 72 ore)

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  
SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del programma presentato da \_\_\_\_\_ inviato con Pec in data ns protocollo \_\_\_\_\_ per un costo totale pari a € \_\_\_\_\_, e che si svolgerà con le modalità e le tempistiche previste dal decreto dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (decreto di impegno delle risorse)

Art. 2

*(Adempimenti del Soggetto gestore del Programma antiviolenza)*

1. Il soggetto gestore garantisce l'attuazione del programma di competenza, approvato con decreto dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (decreto di impegno delle risorse) secondo quanto sotto riportato:
  - a) adozione di un sistema di rilevazione, in ottemperanza alla Delibera di Giunta n. 1232 del 28/10/2024
  - b) presentazione, ai fini dell'erogazione del saldo sull'importo assegnato, specifica richiesta di liquidazione, unitamente alla relazione e alla rendicontazione delle attività indicate nel programma territoriale antiviolenza;
  - c) evidenziazione sui programmi ed i prodotti informativi rivolti all'esterno, dell'apporto economico fornito dal Fondo nazionale per le Pari Opportunità e della Regione Toscana;
  - d) designazione di un referente che assicuri una sistematica e fattiva interlocuzione con la Regione Toscana;

Art. 3

*(Adempimenti della Regione Toscana)*

1. La Regione, a seguito erogazione del primo acconto del 50% erogato a seguito decreto approvazione del programma territoriale antiviolenza, garantisce al Soggetto gestore dello stesso l'erogazione di un ulteriore 30% del costo totale del programma a Marzo 2025 previa sottoscrizione della presente Convenzione;
2. La Regione Toscana garantisce al Soggetto gestore del programma territoriale antiviolenza il saldo del contributo a seguito della presentazione delle schede di realizzazione delle attività e di

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al 31/12/2025 secondo le modalità indicate dalla Regione Toscana;

Art. 4

*(Durata dei programmi regionali)*

1. I programmi si intendono conclusi il 31/12/2025.

Art.5

*(Trattamento dati personali)*

Qualora le attività di cui alla presente convenzione comportino un trattamento di dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto:

- di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR");

- che lo scambio di dati oggetto della presente Convenzione risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (in specifico, d.lgs. 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento:

-le norme che supportano la liceità dei trattamenti derivanti dalla trasmissione/condivisione di dati personali e le finalità istituzionali perseguite;

- le modalità con le quali si scambiano i dati (trasmissione, accesso e consultazione, interoperabilità e cooperazione applicativa, condivisione e fruizione in cloud...).

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr.7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità della presente convenzione siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 1;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità della presente convenzione;
- sia fornita da ciascuna delle parti l'informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR agli interessati, se dovuta;

- sia consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni
- b) categorie degli interessati: legali rappresentanti, professionisti, personale dipendente enti del terzo settore interessate.
- c) tipologia del formato dei dati: testo

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Le parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto/Convenzione/protocollo di intesa, e che l'uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Ognuna delle parti individua un proprio referente tecnico, responsabile dell'accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell'applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all'altra parte modifiche, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno - incluse spese legali - che possa derivare da pretese avanzate da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna parte.

Le Parti inoltre convengono che, ove, a seguito dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione una Parte sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'/di un'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, essa si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare dei dati.

Per la Regione Toscana

La Dirigente

Daniela Volpi

Per l'Sds/Comune/Città Metropolitana/Provincia di

gestore del programma anti violenza